

I

OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO AI SENSI DELL'ART. 576, CO. 1, NN. 5 E 5.1: I RAPPORTI CON VIOLENZA SESSUALE E ATTI PERSECUTORI

Sommario: **1.** La circostanza aggravante dell'omicidio volontario. - **2.** L'aggravante del fatto commesso in occasione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p. - **2.1.** La differenza tra contestualità e occasionalità e il problema del reato complesso. - **3.** L'omicidio commesso dall'autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona. - **4.** L'intervento delle Sezioni Unite del 2021.

1. La circostanza aggravante dell'omicidio volontario

A differenza di alcune esperienze legislative che prevedono distinte figure di omicidio a seconda della gravità che le caratterizza, il codice del 1930 ha seguito una tecnica di redazione differente e ha dato rilievo a particolari evenienze del fatto di omicidio facendole confluire in un articolato sistema di circostanze aggravanti. Ha infatti collocato all'interno degli artt. 576-577 **specifiche circostanze aggravanti ad effetto speciale**, la cui valenza, nell'originaria impostazione del codice del 1930, si rifletteva sul tipo e sulla qualità della pena: pena di morte (art. 576 c.p.), ergastolo (art. 577, co. 1, c.p.), e reclusione da 24 a 30 anni (art. 577, co. 2, c.p.).

Abolita la pena di morte e sostituita con quella dell'ergastolo, siffatta suddivisione è stata superata, dal momento che in presenza di una qualsiasi delle circostanze contemplate negli artt. 576 e 577 la sanzione applicabile sarà sempre quella dell'ergastolo, ad

eccezione dell'ipotesi contemplata dall'art. 577, co. 2, in cui la pena prevista è la reclusione da 24 a 30 anni.

2. L'aggravante del fatto commesso in occasione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.

L'art. 576, n. 5, prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è compiuto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies.

Secondo l'originaria formulazione, l'omicidio risultava aggravato se compiuto nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521. Come è noto, la legge n. 66 del 1996 ha riformato la disciplina dei delitti sessuali sostituendo queste norme con le nuove disposizioni di cui agli artt. 609-bis e ss. Non ha, tuttavia, adeguato ad esse l'art. 576, n. 5 c.p., che ha continuato a presentare il riferimento agli abrogati artt. 519, 520 e 521.

Fino all'intervento del **legislatore del 2009** (che ha riaggiornato l'elenco dei reati di cui all'art. 576, co. 1, n. 5), si discuteva se l'aggravante in esame fosse stata o meno abrogata dalla legge del 1996. La Cassazione, riconosciuta la continuità normativa tra i delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521 (abrogati dalla legge n. 66 del 1996) e i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e ss., ha opinato che la mancata riformulazione dell'art. 576, n. 5 non abbia comportato l'implicita abrogazione dell'aggravante, ritenuta configurabile rispetto a tutti i delitti di violenza sessuale introdotti dalla legge n. 66 del 1996.

Sotto il vigore della originaria previsione codicistica, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che per l'applicazione della detta aggravante è necessario che il soggetto, oltre a cagionare la morte della vittima, compia contestualmente gli atti integrativi dell'elemento materiale della violenza carnale o degli atti di libidine violenti e abbia voluto, oltre che la morte, anche il compimento di tali atti nei confronti della vittima.

Si era, infatti, precisato che “in tema di omicidio, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 576 c.p., co. 1, n. 5, alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che il delitto di omicidio sia commesso contestualmente al fatto integrativo di una delle fattispecie criminose previste dagli artt. 519, 520 e 521 c.p., senza che sia richiesta, in aggiunta, alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti. Verificandosi la detta ipotesi, deve escludersi, in applicazione dei principi che disciplinano il reato complesso (art. 84 c.p.), il concorso formale fra l’omicidio e il reato sessuale, rimanendo quest’ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo” (così Sez. I, 10 febbraio 1992, n. 4690, *De Pasquale*; la giurisprudenza di legittimità, in un noto caso giudiziario, aveva anche precisato che “in materia di delitti contro la persona, pur essendo richiesto per la sussistenza della aggravante di cui all’art. 576 c.p., n. 5, il requisito della contestualità nel senso che gli atti di violenza sessuale devono essere contemporanei alla uccisione della vittima, non può escludersi la sussistenza della aggravante in parola, allorché l’agente, contemporaneamente agli atti di violenza sessuale, ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, anche se il decesso della stessa si sia verificato non contestualmente agli atti di violenza sessuale, ma poco dopo” Sez. I, 4 marzo 1997, n. 3536, *P.M. in proc. Chiatti*).

Si consideri che l’orientamento di legittimità, che aveva trovato sostegno in dottrina, precisava come la circostanza in esame trovasse applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui l’omicidio fosse stato realizzato **in perfetta contestualità cronologica** con la consumazione o il tentativo di consumazione di uno dei delitti previsti, tanto che era stata respinta l’interpretazione contenuta nella Relazione ministeriale al progetto definitivo (Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, II, Roma, 1929, 369), secondo la quale l’aggravante in esame sarebbe stata ravvisabile anche nel caso in cui l’omicidio fosse stato commesso semplicemente al fine di consumare i delitti di violenza carnale o di atti di libidine violenti, ovvero immediatamente dopo aver commesso, o tentato di commettere, uno dei predetti delitti allo scopo di nascondere le tracce o le prove o di assicurarsi l’impunità.

In senso contrario alla Relazione ministeriale, secondo la quale rientrerebbe nell'aggravante in discorso la finalità consumare uno dei delitti di cui agli artt. 519, 520 e 521 c.p., o di assicurarsi l'impunità occultando le tracce o le prove, si era però fatto notare che lo stesso art. 576 c.p., già prevede al n. 1 un'esplicita aggravante per l'omicidio commesso allo scopo di consumare un altro delitto, oppure di assicurarsi l'impunità di altro delitto, tanto che l'art. 576 c.p., n. 5, non poteva ricomprendere la situazione cui sembrava riferirsi la Relazione.

Allo stesso modo non era apparsa giustificata, alla stregua della formulazione normativa, l'asserzione contenuta nella medesima Relazione secondo cui la circostanza si applicherebbe anche agli omicidi consumati "dopo" aver commesso (o tentato di commettere) taluno dei delitti suddetti.

Si era così concluso che con l'espressione "nell'atto di commettere" la legge faceva riferimento **esclusivamente a un'attività che si svolge in contestualità cronologica** e che viene realizzata, cioè, prima dell'uccisione della vittima, attività che si concreta nella consumazione o nel tentativo di consumazione di uno dei delitti citati (Sez. I, 11 dicembre 1972 dep. 1973, n. 2630 *Colarusso*), come, per esempio, nel caso in cui l'uccisione fosse motivata dalla resistenza opposta dalla vittima alla violenza carnale o agli atti di libidine, con conseguente assorbimento della violenza sessuale nell'omicidio.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la commissione contestuale dei delitti di violenza sessuale e di omicidio determina l'assorbimento dei primi nel secondo (Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775, *PG. in proc. Erra*; Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680, *Giomi*) e che la circostanza aggravante in discorso "è compatibile con l'aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso art. che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l'assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest'ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l'ordinamento giuridico" (Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775, *PG. in proc. Erra*).

2.1. La differenza tra contestualità e occasionalità e il problema del reato complesso

Come si è accennato, la disposizione di cui all'art. 576 c.p., co. 1, n. 5, è stata riformulata una prima volta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1, co. 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, il quale ha previsto l'aggravante per l'omicidio commesso "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies" (prima della modifica si parlava di omicidio consumato "nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521").

Tale novella ha modificato sensibilmente il raggio d'azione dell'aggravante in discorso, non tanto con riguardo ai reati (la continuità normativa, come si è visto, era già stata affermata dalla giurisprudenza), quanto con riferimento alla relazione di occasionalità esistente tra l'omicidio e i delitti di violenza sessuale.

La nuova formulazione dell'art. 576, co. 1, n. 5, c.p., per come ulteriormente modificato dalla l. n. 172 del 2012, art. 4, co. 1, lett. e), n. 2, prevede oggi l'aggravante per l'omicidio commesso "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies", con l'ulteriore estensione, rispetto alla novella del 2009, dell'omicidio perpetrato "in occasione" della realizzazione di un reato di prostituzione o pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter c.p.), ovvero di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.*

Per cercare di individuare il **nesso di occasionalità** tra gli indicati reati e l'omicidio è opportuno ricostruire, brevemente, il contesto applicativo della novella del 2012.

La dizione legislativa (omicidio commesso "in occasione" della "commissione" di altro reato), specie se confrontata con quella che dà contenuto all'art. 572, co. 3, c.p., e art. 586 c.p. (se "dal fatto" di maltrattamenti, o altro delitto, "deriva" la morte) evidenzia un rapporto di contestualità "occasionale" tra realizzazioni, cioè tra atti differenti che sono costitutivi di diversi reati, senza postulare, invece, una "derivazione causale" della morte da quel medesimo complesso di comportamenti che integrano (o contribuiscono a integrare) il delitto di maltrattamenti o gli altri reati ivi indicati.

Ciò non di meno, quando il nesso di derivazione causale esista, è necessario domandarsi quali siano i rapporti tra le fattispecie; d'altra parte è doveroso individuare quale sia, oltre al nesso causale, l'elemento soggettivo richiesto.

Sotto il primo angolo visuale, deve concludersi che la contestualità delle condotte caratterizzate da violenza fisica costituisce una delle ipotesi di occasionalità previste dalla disposizione in commento: la condotta violenta, sia essa di tipo sessuale o relativa a uno dei delitti indicati, è posta in essere contestualmente a quella di omicidio (si pensi al caso della violenza sessuale posta in essere colpendo violentemente, ovvero strangolando o soffocando, la vittima che in conseguenza di ciò deceda).

Nell'ipotesi in discorso, sembra pertanto sussistere la coincidenza dell'apporto causale che, se supportato dall'elemento psicologico del dolo richiesto dalle due distinte fattispecie (quanto meno a livello di dolo eventuale per l'omicidio), potrebbe giustificare l'assorbimento nel delitto di omicidio della diversa e meno grave condotta, in linea di continuità con l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della precedente formulazione normativa, che configurava un'ipotesi di reato complesso *ex art. 84 c.p.*

Il diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico, pur in presenza di contestualità delle condotte, dovrebbe condurre, invece, a ipotizzare un differente rapporto tra le fattispecie, con conseguente esclusione della più grave ipotesi dell'omicidio doloso, a favore di altre fattispecie di parte speciale (art. 572, co. 3, c.p.; art. 586 c.p.).

In quest'ultimo caso, ove la morte non sia voluta, troverà applicazione, per i maltrattamenti, l'art. 572, co. 3, c.p., e, per i comportamenti riconducibili agli artt. 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 600-*bis* e 600-*ter* c.p., l'art. 586 c.p., (esorbitando delle specifiche necessità argomentative, non sarà esaminato il rapporto tra l'art. 572, co. 1, c.p., e art. 575 c.p., art. 576, co. 1, n. 5, c.p., qualora la morte così provocata sia, invece, prevista e voluta, sia pure nei termini di dolo eventuale: per affrontare la questione sembra opportuno, forse, indagare la natura del reato di maltrattamenti).

Quando, invece, difetti la contestualità tra le condotte violente e quella omicida – perché per esempio posta in essere ai danni di terzi (ai fini della configurabilità dell'aggravante – a differenza dell'ipotesi prevista dal successivo n. 5.1 – è indifferente che l'omicidio sia commesso contro la vittima della violenza, ovvero nei confronti di un terzo, purché avvenga nell'atto di consumare uno di quei delitti) o nei confronti della medesima vittima, ma in un momento successivo agli atti di violenza – trova spazio autonomo la circostanza aggravante in discorso la quale richiede unicamente un nesso di occasionalità tra la violenza sessuale (o le altre condotte illecite ivi descritte) e l'omicidio.

E, in difetto di contestualità delle condotte, la mera occasionalità tra l'omicidio e i reati indicati non può determinare l'applicazione dell'art. 84 c.p., ma piuttosto dell'art. 81 c.p. (in questi termini cfr. Cass., Sez. I, 26 maggio 2017, dep. 12 giugno 2017, n. 29167).

3. L'omicidio commesso dall'autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona

Con il d.l. n. 11/2009 (conv. nella l. n. 38/2009), il catalogo delle circostanze aggravanti relative all'omicidio si è ulteriormente arricchito: viene, infatti, punito con la pena dell'ergastolo l'omicidio commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa.

La norma in esame si limita a richiedere che autore e vittima degli atti persecutori e dell'omicidio siano i medesimi, senza prevedere alcun legame o collegamento di tipo eziologico o cronologico tra la condotta di atti persecutori e l'omicidio.

La dottrina, tuttavia, ha proposto una lettura della norma che ne restringa l'operatività ai soli casi nei quali l'omicidio rappresenti l'esito finale del delitto di atti persecutori, escludendola, invece, quando l'omicidio trovi motivazioni in fatti diversi dalla persecuzione.

Una diversa lettura che si accontentasse della coincidenza soggettiva, pur possibile in base al dato meramente letterale,

condurrebbe ad esiti irragionevoli, nella misura in cui renderebbe ugualmente applicabile l'ergastolo, tanto nelle ipotesi di omicidio commesso all'esito di un'attività persecutoria, quanto nei casi in cui la commissione dell'omicidio sia svincolata dalla condotta di *stalking* e il disvalore del comportamento dell'agente risulti quindi diversamente connotato.

Se interpretata testualmente, infatti, l'aggravante risulta potenzialmente applicabile anche a chi abbia già scontato interamente una condanna per gli atti persecutori ed uccida in seguito la vittima, anche a notevole distanza di tempo, per ragioni che nulla hanno a che vedere con la precedente condotta di persecuzione.

Al fine di **neutralizzare il risultato irragionevole** cui conduce una siffatta impostazione, si è allora proposta in dottrina un'interpretazione sistematica, che tenga in considerazione proprio l'art. 576 co. 1 n. 5. La giurisprudenza, in linea con la prevalente dottrina, riteneva applicabile tale aggravante (e solo quella) non solo nei casi di contemporaneità delle condotte di omicidio e violenza sessuale, ma anche nei casi in cui l'omicidio si verifici successivamente alla violenza sessuale, purché, appunto, entro un ridotto lasso di tempo, senza che si verificasse una netta e consistente cesura temporale tra i due fatti.

Ebbene, la mancata previsione, all'interno dell'art. 576, co. 1, n. 5.1, del vincolo di occasionalità esistente tra gli atti persecutori e il successivo omicidio, potrebbe in realtà solo condurre ad applicare l'aggravante nel caso in cui l'omicidio avvenga anche a distanza di tempo rispetto agli atti persecutori e difetti dunque la contestualità tra le due azioni. Ci pare, però, irragionevole ritenere applicabile tale aggravante anche qualora l'omicidio, pur commesso a distanza di tempo dallo stesso soggetto nei confronti della medesima vittima, non avvenga "a causa" o "nel cotesto" della precedente condotta persecutoria.

Si pensi, per fare un esempio, al caso di un omicidio commesso, a distanza di anni, dopo aver scontato una condanna *per-stalking*, nei confronti della vittima di precedenti atti persecutori, finalizzato, però, ad ottenere il pagamento di un'assicurazione dal suo decesso. In tal caso, in effetti, non solo difetta la contestualità tra le due azioni, ma manca anche un qualsiasi collegamento tra

lo *stalking* e l'omicidio, essendo quest'ultimo non determinato dalla precedente condotta. Se non si accerta l'esistenza di questo rapporto – che non può essere costituito esclusivamente dalla circostanza che si tratti dello stesso autore di reato e della stessa vittima – si finisce per applicare all'omicidio la pena dell'ergastolo, anche quando manchi la ratio dell'aggravamento di pena, che è appunto quella di punire più severamente l'omicidio nei casi in cui rappresenti “l'ultimo atto” degli atti persecutori.

In questi casi, quando **l'omicidio rappresenta l'epilogo del delitto di atti persecutori**, la Corte di Cassazione ha ipotizzato, con la sentenza della III sezione, n. 30931 del 13 ottobre 2020, l'assorbimento del reato di atti persecutori *ex art. 84 c.p.*, che già opera come aggravante dell'omicidio. Contro l'applicazione della disciplina del reato complesso si è però pronunciata Cass., Sez. I, 14 maggio 2019 n. 20786, secondo cui tra le due fattispecie vi sarebbe una situazione di piena compatibilità perché la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a condotta tipizzata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato.

4. L'intervento delle Sezioni Unite del 2021

In favore della prima tesi si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 38402 del 2021 (ud. 15 luglio, dep. 26 ottobre), hanno infatti ricondotto alla figura del **reato complesso l'omicidio aggravato dall'aver commesso il fatto a seguito del delitto di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima**, ai sensi degli artt. 575 e 576 c.p., co. 1, n. 5.1.

La soluzione in questione prende spunto dall'intenzione del legislatore, espressa nei lavori preparatori all'introduzione della circostanza aggravante in esame con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1, co. 1, lett. *a*), convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, e dalla necessità di fronteggiare l'allarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime

di atti persecutori. L'intento del legislatore è stato infatti quello di aggravare la pena non per quello che l'omicida-persecutore appare essere, secondo la logica del diritto penale d'autore, ma per ciò che egli ha fatto, coerentemente con il **principio di materialità e di offensività** che governano il diritto penale. La tesi contraria, che propendeva per l'ammissibilità del concorso tra l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, co. 1, n. 5.1., c.p. e il delitto di atti persecutori, finiva altresì per determinare una violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, punendo due volte la medesima condotta persecutoria.

Il reato complesso determina una deroga al regime sanzionatorio previsto per il concorso dei reati, con assorbimento delle pene stabilite per i singoli reati in quella del reato complesso, fondata sull'elemento sostanziale della unitarietà del fatto, la quale presuppone secondo le Sezioni Unite due requisiti: la **contestualità spaziale-temporale** fra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie del reato complesso e la loro collocazione in una **comune prospettiva finalistica**.

L'elemento soggettivo in questione viene ricavato dalla giurisprudenza in materia di rapina commessa in un luogo destinato a privata dimora, prevista dall'art. 628 c.p., co. 3, n. 3-*bis* quale aggravante della rapina e ricondotta alla categoria del reato complesso circostanziato, che assorbe il delitto di violazione di domicilio. Questa giurisprudenza esclude la configurabilità del reato complesso, nonostante esso sarebbe ravvisabile in base al principio di specialità, nei casi in cui il proposito di rapina sia sorto solo nel corso della violazione di domicilio e quest'ultima non sia stata posta in essere sin dall'inizio al fine esclusivo della sottrazione di beni della persona offesa, ravvisando tuttavia in tali evenienze il concorso non già tra rapina semplice e violazione di domicilio, bensì tra rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., co. 3, n. 3-*bis* e violazione di domicilio.

Si richiama dunque un esempio in cui alla mancanza del **requisito soggettivo** del reato complesso, quello della prospettiva finalistica unitaria, la giurisprudenza ricollega un esito *in malam partem* per l'autore della condotta incriminata, che pare rispondere della violazione di domicilio due volte in violazione del

principio del *ne bis in idem* sostanziale; le Sezioni Unite, nei rapporti tra omicidio e stalking, in modo diametralmente opposto ricollegano alla mancanza di quello stesso requisito soggettivo un **esito in bonam partem**, dal momento che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 84 c.p. fa residuare una responsabilità a titolo di concorso tra omicidio semplice e atti persecutori, puniti complessivamente meno gravemente rispetto all'ergastolo previsto dall'art. 567, co. 1, n. 5.1 c.p. per l'ipotesi del reato complesso.

D'altra parte, la *ratio* a fondamento del reato complesso è quella di sanzionare più gravemente i fatti dotati di maggior disvalore in quanto commessi nel medesimo contesto spazio-temporale con una prospettiva finalistica unitaria. Il legislatore persegue con maggiore severità l'omicidio costituente sviluppo della condotta persecutoria, quando cioè in un contesto spazio-temporale circoscritto "*l'omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell'esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell'intento di annullamento della personalità della vittima*", integrandosi nella compiuta direzione finalistica del fatto.

La Suprema Corte ha inoltre spiegato l'espresso riferimento al requisito oggettivo dell'occasionalità dei due reati componenti, contenuto nel solo **art. 576, co. 1, n. 5 c.p.**, in modo antitetico rispetto al passato e a quanto sopra esaminato (cfr. par. 2 e 3): l'applicabilità di quell'aggravante per i casi in cui l'omicidio sia commesso "*in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies*" **determina in via del tutto eccezionale la configurabilità del reato complesso pur in mancanza di alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti componenti**, essendo solo in tal caso sufficiente la mera contestualità dei reati. Ciò risulta coerente con la mancata previsione, per l'aggravante di cui al n. 5 a differenza di quella di cui al n. 5.1, della necessaria identità tra la persona offesa dell'omicidio e quella degli altri reati. Al contrario, hanno chiarito le Sezioni Unite, nel caso di cui al n. 5.1 il legislatore non ha ripetuto il necessario ricorrere del **nesso di occasionalità tra i due reati in quanto esso è insito, insieme al suesposto elemento finalistico, nella struttura**

del reato complesso. Per l'applicabilità dell'aggravante in esame non è viceversa sufficiente la mera identità della vittima dei reati di omicidio e di atti persecutori, in quanto la condotta sarebbe in tal caso priva di una maggior offensività.

Le Sezioni Unite, senza prendere espressa posizione sul punto, hanno richiamato altresì il dibattito circa l'individuazione del principio generale sotteso all'art. 84 c.p.: da un lato, quello della specialità in concreto, della sussidiarietà, della consunzione o del *ne bis in idem* sostanziale, dall'altro, quello della specialità in astratto.

Esse **hanno tuttavia escluso la riconducibilità del c.d. "reato eventualmente complesso"** alla fattispecie prevista dall'**art. 84 c.p.**, ovvero dei casi in cui una delle componenti della relativa fattispecie astratta non sia necessariamente prevista da una norma incriminatrice, ma integri un reato solo eventualmente nel caso concreto, in quanto normale ma non necessaria modalità esecutiva della condotta. Secondo la dottrina questa interpretazione riduce il reato complesso ad una inutile duplicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., dal momento che il c.d. "reato necessariamente complesso" si trova già in rapporto di specialità in astratto e unilaterale con entrambe le fattispecie dei reati componenti, ciò che escluderebbe l'applicazione delle norme sul concorso di reato anche in mancanza dell'art. 84 c.p.

Tra gli argomenti richiamati dalle Sezioni Unite per escludere l'ammissibilità della categoria del c.d. "reato eventualmente complesso" vi è la giurisprudenza sul concorso tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa del quale il falso abbia costituito un artificio nella situazione specificamente contestata. Un tale concorso dovrebbe giustificarsi, secondo la dottrina, in quanto la condotta di falso configura **solo occasionalmente** una modalità esecutiva della condotta di truffa, laddove la categoria del cd. "**reato eventualmente complesso**" dovrebbe ravvisarsi nei soli casi in cui la condotta del reato assorbito sia **normalmente**, sebbene non esclusivamente, la modalità esecutiva del reato assorbente.

Ammettere l'applicabilità dell'art. 84 c.p. nei soli casi di "reato necessariamente complesso" finirebbe infatti per dare **troppo**

spazio al concorso di reati, con indebite violazioni del principio del *ne bis in idem* (ad esempio anche in caso di rapina impropria, ove la violenza successiva alla condotta sottrattiva finalizzata a procurarsi l'impunità non integra necessariamente una condotta penalmente rilevante, con conseguente concorso di rapina impropria e violenza privata o percosse che siano solo eventuale integrate, cfr. Parte XI, cap. 2, par. 4).

Infine, la Corte ha anche precisato che il **reato componente deve essere inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica** con la quale esso è previsto quale reato da altra norma incriminatrice. Sembra così necessario il ricorrere dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma in questione anche quando il reato componente assume il ruolo di circostanza aggravante nel reato complesso, non applicandosi il regime di imputazione posto dall'art. 59 c.p.